

N. 2117/19 Sent.
del 02 OTT. 2019



N. 165/2017 R.G.
N. 3458/19 cron.
N. 2262/19 rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione Seconda civile

Composta dai signori magistrati:

Dr. Giovanni Dipietro

Presidente

Dr. Massimo Escher

Consigliere

Dr. Luigi Ciotta

Giudice Ausiliario di C.A.

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 165/2017 r.g., avente ad oggetto risoluzione contratto – risarcimento danni,

promossa

da

[redacted] rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Mariagrazia Caruso (p.e.c. mariagrazia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it) e con la stessa elettivamente domiciliata in Catania, via Dalmazia n. 57 -----;

- Appellante -

contro

[redacted]

[redacted], rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Alfio Grasso (p.e.c. alfio.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it) e

con lo stesso elettivamente domiciliati in Catania, via Asiago n. 12 -----;

[REDACTED]
[REDACTED] -----;

-Appellati -

Conclusioni delle parti:

- l'appellante conclude come in scritti difensivi;
- gli appellati [REDACTED]
concludono come in scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4.10.2016, depositata il 18.11.2016, decidendo su ricorso n. 23630/2013, la Corte Suprema di Cassazione- Sezione Seconda Civile, in accoglimento del primo motivo del ricorso promosso da [REDACTED] e rigettati e dichiarati assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza n. 1640/2013 della Corte di Appello di Catania/Prima Sezione Civile, con la quale, in rigetto dell'appello proposto dalla stessa [REDACTED], si era confermata la sentenza di primo grado, anch'essa di rigetto della domanda, pronunciata dal Tribunale di Catania/Sez. Dist. di Acireale.

In particolare, la Suprema Corte – in ordine al contratto verbale di acquisto di mobili d'arredo intervenuto tra [REDACTED] e la [REDACTED] nel dicembre 2001 ed ai difetti di seguito riscontrati nei beni consegnati – ha ritenuto che erroneamente la Corte territoriale avesse, nella fattispecie, considerato l'applicabilità dell'art. 1491 cod. civ, non potendosi, invece, escludere la garanzia per i vizi della cosa venduta, allorquando, come nella fattispecie, la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto.

Tanto in affermazione del principio che *"Qualora, invero, la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ai fini dell'esclusione della garanzia di cui all'ultima parte dell'articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento potendo egli esaminare lo stato in cui essa si*

Ch

Ch

trova" (cfr. sent.- pag. 6).

Di seguito al pronunciamento della Suprema Corte, con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 3.01.2017, [REDACTED] ha promosso il presente giudizio di rinvio.

Con comparsa di risposta del 16.05.2017, [REDACTED] e [REDACTED] si sono regolarmente costituiti in lite resistendo al gravame.

All'udienza del 16.04.2019, precisate dalle parti costituite le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di [REDACTED] che, benchè ritualmente chiamato a parteciparvi, non si è costituito in lite.

Nel merito, osserva questa Corte che, in virtù del giudicato implicito formatosi sul punto, vanno definitivamente ritenuti i vizi riscontrati nei mobili (costituenti una stanza da letto) all'epoca acquistati dall'appellante presso la ditta [REDACTED], per come meglio descritti nella relazione di c.t.u. redatta (in sede di a.t.p. regolarmente acquisito in atti) dal geom. M. Nicolosi e depositata il 5.06.2002.

Non costituendo oggetto di contestazione che tra le parti sia intercorso tale contratto di vendita, in applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte va, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado e ritenuta, nella fattispecie, l'operatività della garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., dichiarata la risoluzione dell'intesa negoziale ex art. 1492 cod. civ. in accoglimento della domanda di [REDACTED].

Non utilmente invocabile, nel caso in esame, il disposto di cui all'art. 1491 cod. civ., quanto all'esclusione della garanzia, richiamato, anche nella presente sede di rinvio, dagli [REDACTED].

Ed invero, osserva questa Corte, le argomentazioni al riguardo esposte dagli appellati circa la preventiva conoscenza dei vizi del mobilio da parte della [REDACTED] al tempo della visione della merce esposta presso l'esercizio commerciale del venditore, lo sconto sul prezzo di listino proprio a tal fine

applicato o, ancora, il breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione del contratto e la consegna della merce, non valgono ad elidere il principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte quanto all'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1491 cod. civ., conseguente al fatto, peraltro mai contestato, che il mobilio in questione venne ricevuto dalla [redacted] solo in momento successivo alla conclusione del contratto e, di conseguenza, solo in tale momento potendo la compratrice esaminare l'effettivo stato del bene acquistato.

Né, ancora, a conclusioni diverse può condurre il rilievo dell'inciso "camera da letto come da esposizione" contenuto nella proposta di commissione sottoscritta dalla [redacted] in data 22.12.2001, atteso che, anche tale circostanza, di per sé ed in difetto di prove di segno diverso, non vale ad utilmente contraddire il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nel richiamato pronunciamento.

Alla risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, consegue, ex art. 1493 cod. civ., l'obbligo da parte degli [redacted] di restituire all'appellante la somma ricevuta dalla [redacted] a titolo di acconto.

Al riguardo, per come già correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza resa a definizione del procedimento distinto dal n. 1334/09 r.g., poi cassata dalla Suprema Corte, sulla scorta delle risultanze istruttorie di primo grado – a fronte delle discordanti dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 12.02.2007 e delle contrapposte affermazioni delle parti circa il definitivo prezzo di vendita pattuito –, può ritenersi certa e provata la dazione della sola somma di 500.000 delle vecchie lire, corrisposta dalla [redacted] al momento della sottoscrizione della proposta di commissione del 22.12.2001, per il resto – nella già rilevata inattendibilità del teste [redacted] e del diretto interesse ai fatti di lite di [redacted] – non essendovi prova certa di ulteriori somme, in acconto o a saldo, che sarebbero state successivamente corrisposte dalla [redacted] al [redacted] sia in sede di sopralluogo per le modalità di consegna, che in sede di consegna stessa dei mobili.

Né, peraltro, tali passaggi motivazionali contenuti nella sentenza cassata hanno costituito oggetto di impugnazione innanzi alla Suprema Corte.

Ct

fu

Inammissibile, per il resto, la richiesta dell'appellante di condanna degli [REDACTED] al pagamento di ulteriore somma risarcitoria conseguente alla inutilizzabilità della stanza da letto da parte del figlio della [REDACTED].

Tale componente della domanda, infatti, non risulta riproposta con l'atto di appello del 9.09.2009 (proc. n. 1334/09 r.g.), con conseguente formazione del giudicato interno, i cui effetti permangono anche di seguito alla tardiva riformulazione della domanda contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio.

All'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza impugnata consegue un nuovo complessivo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite, in quanto la valutazione della soccombenza opera, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 11423/2016 – n. 9064/2018). Da ciò discende che, per tutti i gradi di giudizio, le spese processuali - liquidate in favore dell'appellante come in dispositivo ed in riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 - vanno poste a solidale carico degli appellati.

A carico di questi ultimi vanno, altresì, definitivamente ed in solido, poste le spese processuali e di c.t.u. relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo celebratosi innanzi al GdP di Mascalucia (proc. n. 05/02), nonché, in ossequio a quanto al riguardo disposto dalla Suprema Corte nel proprio pronunciamento, vanno, ancora, poste a carico solidale degli [REDACTED] le spese processuali del giudizio di legittimità, anch'esse liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 173 del 15.05.2009 del Tribunale di Catania-Sez. Dist. di Acireale, pubblicata il 25.06.2009, in riforma di essa:

-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ex art. 1492 cod. civ., dichiara risolto il contratto intervenuto in data 22.12.2001 tra [REDACTED]

[redacted]
-conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1493 cod. civ.,
condanna in solido [redacted], [redacted] e [redacted]
Antonino, quali [redacted] al pagamento in restituzione in
favore di [redacted] della somma di €. 260,00, oltre interessi e
rivalutazione dal 22.12.2001 all'effettivo soddisfo;

-rigetta ogni altra domanda di [redacted];

-condanna in solido [redacted]
[redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese processuali
relative al procedimento per a.t.p. che liquida in complessivi euro 500,00,
oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie, nonché delle spese del primo
grado di giudizio e che si liquidano in euro 400,00 per diritti ed euro 400,00
per onorari oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie, nonché al
rimborso del c.u. per €. 155,00, spese di bollo ed altre spese non imponibili;

-condanna in solido [redacted], [redacted]
[redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese
processuali relative al procedimento distinto dal n. 1334/09 r.g., nonché di
quelle relative al presente grado, e che si liquidano, nell'intero, in euro
400,00 per la fase di studio, in euro 400,00 per la fase introduttiva ed euro
500,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA ed oltre, ancora, rimborso
spese forfettarie ex art. 2 co. 2° D.M. 55/2014, nella percentuale del
15% del compenso totale per la prestazione nonché al rimborso del c.u.,
bollo ed altre spese non imponibili;

-condanna in solido [redacted]
[redacted] al pagamento, in favore di [redacted], delle spese
processuali del giudizio celebratosi innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione e che, complessivamente, si liquidano in euro 300,00 per la fase
di studio, in euro 300,00 per la fase introduttiva ed euro 200,00 per la fase
decisoria, oltre IVA e CPA, ed oltre, ancora, rimborso spese forfettarie ex
art. 2 co. 2° D.M. 55/2014, nonché del contributo unificato versato ed altre
eventuali spese esenti;

-pone definitivamente le spese di c.t.u., per come liquidate in atti con

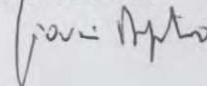
decreto dell'8.07.2002 a carico solidale di [REDACTED]

Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2019.

Il giudice ausiliario Estensore

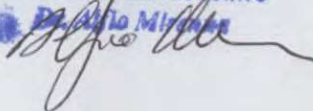


Il Presidente



AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Paolo Mirabella



Deposita nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 2 OTT 2019

IL CANCELLIERE

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Paolo Mirabella

